UILDM ODV – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE –
SEZIONE DI ANCONA Organizzazione di Volontariato

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE.

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata **"UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – SEZIONE DI ANCONA Organizzazione di Volontariato"**, acronimo **"UILDM ANCONA O.D.V."**, che agisce in osservanza del Codice Civile, della Legge 11.08.1991 n. 266 e ss.mm.ii., della Legge regionale n.15/2012, fino a che queste si renderanno applicabili, nonché del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore, quando questo sarà istituito.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico. L'utilizzo dell'acronimo ETS è strettamente collegato all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. Pertanto, qualora per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta a tale registro dovrà eliminare tale dicitura dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "ente del terzo settore" in assenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà istituito.

ART. 2 - SETTORI DI ATTIVITÀ.

L'Associazione "UILDM – UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – SEZIONE DI ANCONA Organizzazione di Volontariato", acronimo "UILDM ANCONA O.D.V.", di seguito chiamata per brevità "Associazione", persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a beneficio delle persone con disabilità neuromuscolare e di altre disabilità.

Con l'istituzione e l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione perseguirà esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, sempre a beneficio e a tutela di persone con disabilità neuromuscolare e altre disabilità.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, personale, spontanea e gratuita dei propri associati:

lettera a) ***interventi e servizi sociali*** *ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

lettera c) ***prestazioni socio-sanitarie*** *di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.*

L'Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apartitica ed è strutturata democraticamente.

ART. 3 - SEDE E DURATA.

L'Associazione ha sede in **Ancona** Via **M. Bufalini, 3.** Il cambiamento della sede all'interno del Comune non richiede modifica statutaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4 - ADESIONE ALLA UILDM NAZIONALE.

L'Associazione aderisce alla UILDM Nazionale ODV di cui condivide in toto i principi costitutivi e le finalità statutarie.

L'Associazione esplicitamente intende, con questo atto, accettare i principi di "unità", di "solidarietà" e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale ODV. In questo senso si impegna a dare attuazione alle deliberazioni, alle iniziative e ai progetti approvati dagli organi nazionali della medesima.

ART. 5 - FINALITÀ, SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE e ATTIVITA'.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

In particolare, l'Associazione:

- Rappresenta le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l'opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
- Divulga la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- Si adopera per l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali per una piena integrazione sociale delle persone disabili;
- Contribuisce alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- Favorisce la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disabili;
- Promuove ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente dei disabili;
- Promuove e sostiene, anche economicamente secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari ed altre malattie genetiche;
- Cura e produce pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale;
- Fornisce gratuitamente consulenze di esperti.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione e/o la partecipazione a soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.
L'Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Ancona e nell'ambito della Regione Marche.

ART. 6 - COLLABORAZIONI.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 7 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

a) Beni immobili e mobili;
b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) Donazioni, lasciti o successioni;
d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) Quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) Donazioni e lasciti testamentari;
d) Rimborsi derivanti da convenzioni;
e) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995, fino a che questo si renderà applicabile;
f) Entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 84 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
g) Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 8 - I SOCI.

L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del terzo settore.
Possono essere Soci dell'Associazione coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.
L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato passivo fino al compimento della maggiore età.
L'adesione all'Associazione avviene con le modalità stabilite nel Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale ODV. La qualità di "Socio" si acquisisce con la formale approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e il versamento della quota sociale.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

***a) Soci* ordinari**

***b) Soci* onorari**

Soci ordinari sono coloro che svolgono prestazioni volontarie, gratuite e spontanee, in forma continuativa, anche come componenti degli organi statutari, per il perseguimento delle finalità istituzionali, che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Soci onorari sono coloro che, con contribuzioni, gesti o attività personali, istituzionali e professionali di riconosciuta rilevanza, hanno significativamente sostenuto e illustrato l'Associazione.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, per iscritto, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Tutte le prestazioni fornite dai soci, come anche quelle dei volontari, sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci attivi e i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I Soci hanno diritto:

- Alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- Al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto;
- Ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- Ad esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

I Soci hanno il dovere di:

- Osservare le norme dello statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'associazione;

- Collaborare, a qualsiasi livello, nei limiti delle proprie possibilità, per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche nella sfera privata, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;
- Evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare danno morale o materiale all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui si è a conoscenza, che possano ledere l'associazione stessa.

ART. 10 - I RAPPORTI CON I SOCI.

I rapporti con i Soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza, d'intesa con il Direttivo Nazionale della Associazione. Le modalità di iscrizione e di cessazione sono contenute nel Regolamento Generale.
L'importo della quota sociale annua è unico per il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale.
La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

a) Recesso unilaterale del Socio, che deve essere presentato per iscritto;
b) Decesso;
c) Morosità nel pagamento della quota annuale;
d) Radiazione ex art. 9 dello Statuto Nazionale.

ART. 11 - DISCIPLINA

Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- Censura
- Sospensione dello *status* di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- Radiazione o esclusione.

La radiazione può essere adottata:

a) In caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
b) Per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

La censura e la sospensione vengono comminate dal Consiglio Direttivo. La radiazione e l'esclusione sono comminate dall'Assemblea dei Soci.
Le decisioni dell'Assemblea sono inappellabili.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ART. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti;

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo e salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017. I titolari delle cariche sociali sono assicurati come i soci attivi.

ART. 13 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento; sarà diramato con posta ordinaria con almeno otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a due volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di una delega. Non può essere conferita delega ai membri del consiglio direttivo.
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) Approvare i bilanci dell'associazione;

b) Nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
c) Nominare e revocare i membri dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti;
d) Comminare la sanzione della radiazione o esclusione dei soci;
e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) Esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
a) approvare le modifiche statutarie;
b) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
c) deliberare lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Associazione con le modalità e le maggioranze qualificate previste dai successivi art. 20 e 21.

L'assemblea straordinaria è convocata, altresì, quando lo richiedano almeno un terzo dei soci iscritti nel registro sociale o dall'organo di controllo, obbligatoriamente con l'indicazione dell'argomento da trattare.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo.
In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato dal primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.
Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Compete al Consiglio Direttivo:

a) Proporre le modifiche dello statuto;
b) Approvare il Regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione;
c) Eleggere, tra i propri componenti, il Presidente dell'Associazione;
d) Nominare, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Associazione;
e) Adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo), l'eventuale bilancio preventivo e, quando redatto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
f) Adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione;
g) Autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati necessari per la necessaria assistenza legale;
h) Nominare e revocare i rappresentanti dell'Associazione negli organismi e negli eventuali soggetti giuridici di cui al terzo comma dell'art. 5, in cui essa è presente o partecipa, stabilendo i principi e le modalità di partecipazione e di controllo dei medesimi;
i) Curare la tenuta del libro soci, del libro dei volontari, del libro dei verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo stesso;
j) Deliberare sulle domande di ammissione a socio;
k) Adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Giangiacomi Simo   Stefano Dal...

ART. 15 – IL PRESIDENTE.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

a) Stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
c) Sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
d) Dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti;
e) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e degli eventuali enti organizzazioni partecipate;
f) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, del Consigliere più anziano di età, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 16 – IL VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.

ART. 17 – IL SEGRETARIO.

Compete al Segretario dell'Associazione:

- La tenuta dei libri sociali;
- La regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- La tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione dell'Associazione.

ART. 18 – IL TESORIERE.

Compete al Tesoriere:

a) La predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
b) Tenere i rapporti con l'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti;
c) Provvedere alla gestione delle entrate e delle spese;
d) Provvedere alle spese sociali, con firma singola o con firma abbinata, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Associazione;
e) Svolgere il controllo del sistema amministrativo-contabile dell'Associazione che assicuri economicità e controllo della gestione.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci, per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, il numero dei componenti è pari a tre e i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ART. 20 - BILANCI E NORME DI GESTIONE.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale ODV.

Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

Detti proventi sono destinati a sostenere le finalità statutarie dell'associazione in osservanza dei principi della L. 266/1991.

Con l'istituzione e l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore, sulla base delle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione sarà vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può stipulare, con le modalità di legge e del presente statuto, convenzioni con altri enti e soggetti privati e pubblici.

ART. 21 - DIPENDENTI E COLLABORATORI.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia. E' rimessa al Consiglio Direttivo la facoltà di decidere in materia, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE.

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci della sezione con il voto favorevole della maggioranza qualificata di ½ dei soci iscritti.

Esse devono essere preventivamente inviate alla Direzione Nazionale della UILDM per il parere. La Direzione Nazionale ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento per esprimerlo. In caso di silenzio il parere s'intende favorevole.

Analoga procedura seguiranno le operazioni di fusione, trasformazione e scissione dell'associazione, con analoghe maggioranze.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE.

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza qualificata prevista dei 2/3 dei soci iscritti.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in ordine alla UILDM Nazionale ODV o ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel medesimo o analogo settore o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, alla UILDM Nazionale ODV o ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 266/91, fino a che si renderà applicabile, al D. lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Giangianni Siner Stefano Occhialini

UNIONE ITALIANA LOTTA
ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
Onlus

ANCONA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE DEI SOCI

DEL 12 OTTOBRE 2019.

In data odierna presso la sede della U.I.L.D.M. di Via Bufalini, 3 di Collemarino si è svolta l'Assemblea dei Soci della U.I.L.D.M. Sezione di Ancona, regolarmente convocata con lettera del 02 Ottobre 2019.
Presiede l'assemblea il sig. Giangiacomi Simone, fa la funzione di segretario il sig. Occhialini Stefano. Il Presidente, accertata la legittimità della convocazione, constatata l'esistenza del numero legale dei soci, previsto ai sensi di legge e di Statuto, perché l'assemblea possa ritenersi validamente costituita, dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.
Si passa pertanto ad esaminare l'Ordine del Giorno:

1. APPROVAZIONE ADEGUAMENTO STATUTARIO;
2. VARIE ED EVENTUALI.

Si chiede, in via preliminare, se i soci abbiano qualcosa da obiettare sulla legittimità di convocazione dell'assemblea o dell'O.D.G. e se abbiano, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, qualcosa da fare aggiungere allo stesso.

1. Vengono presentate all'Assemblea le modifiche necessarie per adeguare lo statuto della Sezione UILDM di Ancona alla nuova legge del Terzo Settore (D. lgs. n 117 del 03.07.2017, denominato "Codice del Terzo Settore e successive modifiche).
   Si apre la discussione spiegando le ragioni che hanno portato all'adeguamento dello statuto alla nuova legge del Terzo Settore. Per l'adeguamento ci si è avvalsi dello studio competente in materia (Network Professionale) e quindi approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione. Non essendovi interventi, si procede alla votazione di approvazione: favorevoli n. 48, contrari n. 0, astenuti n. 0.
   L'adeguamento viene approvato all'unanimità.

2. Non ci sono argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene contestualmente sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to il 24 OTT 2019 al n. 2664

serie 3 per € ESENTE

L'INCARICATO

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

* "Firma su delega del Direttore Provinciale, (Rosanna Iavagnilio)"